

Referente per la pratica: Mara Cordazzo

RDO MEPA 2939627

Affidamento della fornitura di **“Defibrillatore cardiaco indossabile con servizio di noleggio mensile”** ai sensi all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni della Legge n. 120 dell’11/09/2020
per 24 mesi

CIG: 9055709F75

OGGETTO

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (in seguito AsFO) richiede Vs. miglior offerta per la fornitura in oggetto, le cui quantità, tipologie e caratteristiche tecnico-prestazionali richieste sono esplicitate nell’allegata **“Scheda preventivo”** a cui si fa espresso rinvio, precisando che i quantitativi di fabbisogno sono puramente indicativi, potendo subire delle variazioni in aumento o in diminuzione durante il periodo di validità contrattuale, in relazione alle esigenze dei servizi utilizzatori. Il contraente non potrà, quindi, sollevare eccezione relativa alla misura/quantità della prestazione richiesta, garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo.

IMPORTO DELL’APPALTO e rischi interferenziali

L’importo complessivo della fornitura per 24 mesi, posto come importo a base d’asta, ammonta ad **euro 102.000** oltre IVA, se dovuta.

L’importo deve intendersi comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire l’esecuzione della presente fornitura (a mero titolo esemplificativo trasporto, assistenza tecnica, manutenzione, aggiornamento tecnologico, formazione del personale, trasporto, imballo, ecc.). Pertanto, nessun corrispettivo aggiuntivo potrà esser richiesto per tale attività.

Si precisa che, in considerazione della natura della fornitura in oggetto, l’Amministrazione stima un costo per i rischi interferenziali pari ad euro 0,00; pertanto, non sussiste, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE (OPZIONE ex ART. 106)

In previsione di un incremento di fabbisogno inerente la fornitura in oggetto, non determinabile/programmabile a priori, questa Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di esercitare l’opzione di estensione contrattuale, ai sensi dell’**ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016** s.m.i., per l’importo individuato nel prospetto allegato “scheda economica” per acquisizione dei medesimi prodotti da listino, in relazione alle effettive necessità dell’utilizzatore.

Pertanto l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso del periodo contrattuale dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi.

DURATA

La durata del contratto viene fissata in 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto, ovvero altro termine se specificato, con facoltà di differire alle medesime condizioni la data del termine contrattuale per un ulteriore periodo di sei mesi, necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 s.m.i. .

Il contratto si intenderà concluso o per raggiungimento del limite temporale anzi detto o, comunque, al raggiungimento del limite di spesa, pari al valore aggiudicato.

Qualora alla scadenza temporale non fosse stato raggiunto il limite di spesa fissato, l’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino al raggiungimento del predetto limite.

CRITERIO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La fornitura in oggetto sarà affidata ai sensi all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni della Legge n. 120 dell'11/09/2020.

L'amministrazione si riserva il diritto di annullare / revocare / modificare la richiesta o di non procedere, in qualsiasi momento, all'affidamento, se l'offerta risultasse non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero nell'ipotesi intervenisse la definizione di una procedura centralizzata regionale, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AFFIDAMENTO

La ditta deve presentare, entro il termine indicato nella piattaforma MEPA, in via telematica, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante**, i seguenti documenti (in formato PDF):

- 1) Il presente documento "*Richiesta e Condizioni di fornitura*", firmato digitalmente per accettazione;
- 2) Il preventivo secondo il modello "*Scheda preventivo*" (in formato excel) il quale è così suddiviso:
 - a) Il modello/nome commerciale dei prodotti offerti;
 - b) Il codice dei prodotti offerti
 - c) I codici CND e RDM;
 - d) Il confezionamento (quantità di pezzi per confezione);
 - e) il prezzo unitario offerto, al netto dell'IVA;
 - f) l'importo complessivo netto per la fornitura del materiale;
 - g) l'aliquota IVA;

La ditta dovrà quindi offrire uno **sconto UNICO da listino** per articoli inerenti la branca specialistica oggetto della trattativa diretta (allegando il listino o parte di esso), valevole per tutta la durata contrattuale.

- 3) "*Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà*", mediante il modello debitamente compilato;
- 4) Modulo comparazioni prezzi (vedi modulo): l'offerta proposta dovrà essere congrua e in linea con i prezzi applicati per prodotti analoghi/simili ad altre Aziende sanitarie e ospedaliere regionali e/o nazionali. A tal fine si chiede di compilare l'omonimo modello;
- 5) Scheda anagrafica fornitore, mediante l'omonimo modello, debitamente compilato
- 6) "*Dichiarazione di incompatibilità*"
- 7) "*Informativa trattamento dati personali*"
- 8) Scheda tecnica dei prodotti offerti, dalla quale risulti, in modo evidente il codice del prodotto offerto ed il possesso delle caratteristiche tecniche richieste, nonché la conformità tecnica del prodotto alla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- 9) Eventuale dichiarazione di unicità/infungibilità dei prodotti richiesti
- 10) Eventuale dichiarazione di esclusività (brevetto)
- 11) PassOE ("Fascicolo virtuale dell'operatore economico), rilasciato dal sistema AVCpass, previsto dalla normativa vigente e dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20712/2012; A tal proposito si richiede l'inserimento dei dati anagrafici di TUTTI i soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza di cui all'art. 80 comma 1 e s.s D.Lgs 50/2016.
- 12) Patto d'integrità, mediante l'apposito modello firmato digitalmente.

Documentazione eventuale:

13) la dichiarazione di commercializzazione in esclusiva dei prodotti richiesti.

14) Ogni altra documentazione si ritenga utile a determinare l' idoneità dei prodotti/sistemi

L'offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Non sarà accettata un'offerta che non rispetti le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d'ordine o spese di trasporto).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di quella inviata, nei tempi e modi che verranno all'uopo comunicati.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L'offerta non sarà considerata valida a tutti gli effetti e sarà, pertanto, esclusa dal presente affidamento se:

- Non rispetta le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risulti equivoca, difforme dalla richiesta o condizionata da altre clausole (es. minimo d'ordine o spese di trasporto)
- Redatta in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto nella presente richiesta e suoi allegati;
- Viziata da insanabile mancanza o incompletezza o irregolarità;
- Pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato;
- Contenente offerte sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dalla presente richiesta e suoi allegati;
- Non sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma digitale.

ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'AFFIDATARIO

Imposta di bollo: Il documento di stipula è assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972 e della Legge 147/2013 - nella misura di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento - che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.

All'affidatario/aggiudicatario spetta, pertanto, l'onere di dimostrare a questa P.A, entro 7 gg. dalla stipula (che sarà trasmessa), l'assolvimento dell'imposta di bollo (vedi circolari/interpello Agenzia Entrate n.16/E , 96/E e n. 321/E), inviando apposita comunicazione tramite MEPA (o anche via mail mara.cordazzo@asfo.sanita.fvg.it), a comprova delle modalità adottate: a) in modo virtuale; b) con contrassegno (in tal caso riportare il codice identificativo utilizzato per lo specifico contratto) oppure c) con modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo "2501".

Garanzia definitiva: a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico affidatario di costituire deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, che sarà infruttifero, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura.

Tuttavia, l'affidatario potrà essere esonerato dal prestare la garanzia nel caso di un miglioramento del prezzo proposto.

In ogni caso la cauzione sarà restituita alla ditta solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura in oggetto NON rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del DPCM dell'11 luglio 2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiama il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

È responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 s.m.i., la dott.ssa Vania Costella.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

CONDIZIONI DI FORNITURA

RDO MEPA 2809494

Affidamento della fornitura di **“Defibrillatore cardiaco indossabile con servizio di noleggio mensile”** ai sensi all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni della Legge n. 120 dell’11/09/2020 per 24 mesi

CIG: 9055709F75

Con la presentazione del preventivo, si intende che verranno integralmente accettate le seguenti condizioni:

1. La validità dell’offerta dovrà essere corrispondente alla durata contrattuale della fornitura.
2. Il documento di stipula, generato dalla piattaforma Consip e sottoscritto dal RUP, vale a titolo di contratto tra le parti; tuttavia lo stesso **NON HA VALORE DI ORDINATIVO DI FORNITURA, in quanto gli ordini di acquisto saranno di volta in volta emessi in relazione alle effettive esigenze dei Servizi utilizzatori.**
3. Gli ordini non devono essere vincolati da minimo ordine o imputazione di spese di trasporto.
4. Il punto di consegna verrà specificato con la trasmissione dell’ordine elettronico tramite il sistema NSO.
5. Al momento della consegna, i prodotti soggetti a scadenza dovranno possedere un periodo di utilizzo non inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di validità.
6. Il pagamento al fornitore avverrà, ex art. 4 comma 4 D.Lgs. n. 231/02, nei termini massimi di **60 gg. data ricevimento fattura, previa verifica positiva della fornitura del bene/servizio ricevuto** (tale verifica non può superare il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della fattura), ed in ottemperanza del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) di cui all’art. 1, comma 629 della legge 23/12/2014, n. 190 s.m.i.;
7. **La ditta dovrà garantire la consegna dei prodotti richiesti tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella mail di attivazione del noleggio in quanto riferita a pazienti in condizioni di urgenza.** È fatto obbligo alla ditta affidataria, che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione immediata alla Struttura che ha inviato la mail di attivazione del noleggio.
8. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’immissione del prodotto al consumo.
9. L’importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio da interferenza.
10. Tutti i prodotti devono rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D. Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d’uso. Devono essere sterili e latex free, ove non indicato diversamente, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
11. La ditta dovrà garantire, qualora necessario, per tutto il periodo contrattuale, l’eventuale supporto tecnico ai servizi utilizzatori e la relativa formazione del personale, per il corretto utilizzo del materiale/strumentario. Tale servizio completo dell’installazione dovrà considerarsi parte integrante dell’offerta.

12. **Costi per la fornitura:** i prezzi offerti dovranno essere omnicomprensivi di tutti i costi necessari per la fornitura, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico, scarico di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto
13. **Sistema di E-Procurement:** L'AsFO non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i soggetti aggiudicatori, i fornitori, gli utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento del Sistema di E-Procurement.
14. La ditta si impegna a mantenere gli stessi prezzi anche a fronte di eventuali "aggiornamenti tecnologici" inerenti gli articoli oggetto della richiesta, per tutta la durata contrattuale.

CONTROLLI DI QUANTITÀ/QUALITÀ E PENALI

L'Azienda potrà attivare autonomamente qualsiasi controllo che riterrà opportuno per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo riconducibile all'operatore economico, la fornitura non sia conforme a quanto previsto nei documenti della richiesta e nell'offerta tecnica, AsFO provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all'operatore economico, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 5 giorni successivi.

In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte dall'affidatario siano ritenute insufficienti, l'AsFO provvederà ad applicare una penale determinata in misura pari all' 1 per mille dell'ammontare complessivo della fornitura affidata.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad AsFO, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei materiali, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AsFO una penale determinata in misura pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Si precisa che, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente richiesta.

Le penali dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla comunicazione di As FO e qualora non venissero erogate nei tempi indicati si applicheranno mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'As FO, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

CLAUSOLA RISOLUTIVA

- 1) L'AsFO ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna pretesa, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso:
 - di sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip ovvero qualora l'A.R.C.S., anche successivamente alla stipula, attivi convenzioni / contratti, rendendo così disponibili beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto;
 - in cui dovessero profilarsi esigenze cliniche diverse rispetto a quelle rappresentate per la fornitura in oggetto;
 - in cui, a fronte di disposizioni normative e/o regolamentari e/o organizzative sopravvenute, dovessero intervenire modifiche negli assetti organizzativi dell'Azienda e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero necessario;
 - in cui la procedura per l'individuazione del nuovo contraente si concluda prima del termine pattuito;
- 2) Qualora venga accertato il difetto, in capo alla ditta affidataria, del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla risoluzione del contratto, previo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in conformità a quanto previsto dalla "Linea guida ANAC n. 4".
- 3) Nel caso di reiterata (3 volte anche non consecutive) e/o grave irregolarità, deficienze, ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali l'amministrazione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità della fornitura/servizio.

NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con decreto n. 50 del 30.01.2015, pena la risoluzione del contratto. È in particolare tenuto all'astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del suddetto D.P.R. 62/2013.

Le imprese fornitrici di beni o servizi devono altresì rispettare gli obblighi assunti con il **patto di integrità** presente nella piattaforma MEPA e con il patto di integrità dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale sottoscritto.

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Il subappalto è escluso.

In applicazione del Decreto del Direttore Generale n. 266 del 15/05/2020, l'Azienda si avvale della possibilità prevista dall'articolo 106, comma 13, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pertanto, nel corso del contratto, è vietato alla ditta affidataria, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né a mezzo procuratore se non in quanto ottenga l'esplicito assenso scritto dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

È conferita alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale dell'Azienda, fatti salvi i casi indicati dalla Direzione Aziendale e quelli nei quali il rifiuto di accettazione non è ammesso dalla normativa specifica, o dai contratti, la delega a rifiutare formalmente l'accettazione per tutte le cessioni di credito che pervengono all'Azienda;

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, salvo la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, oltre all'incameramento da parte dell'As FO del deposito cauzionale a titolo di penale.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'eventuale insorgenza di controversie tra le Parti non legittimerà l'affidatario a sospendere l'erogazione del servizio, che dovrà proseguire secondo le modalità e tempistiche già definite da AsFO.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto, sarà competente il Foro di Pordenone.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.gs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della richiesta di cui trattasi.

Si evidenzia, altresì, che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, nonché dell'art. 53 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla presente richiesta, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di presentazione del preventivo o comunque previsti *ex lege*.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto stesso, provvederanno a comunicare reciprocamente tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione di Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo, attraverso la stipula della "Designazione a Responsabile del trattamento".

Per accettazione
Il rappresentante legale

(firmato digitalmente)